

VERBALE DI ADUNANZA DEL COLLEGIO DEI SINDACI (art. 2441, cc. 5 e 6, codice civile)

VERBALE IN MATERIA DI ART. 2441, CC. 5 E 6, CODICE CIVILE IN RELAZIONE ALLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DI NUOVE AZIONI A FAVORE DEL COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO (PV)

Addì 27 del mese di ottobre dell'anno 2022 alle ore 15.00, presso la sede dell'Asm - Impianti e servizi ambientali S.p.A. si è riunito il Collegio Sindacale della società nelle persone dei signori:

- Dott.ssa NIBOLDI CARLA – Presidente
- Dott.ssa MARIA LUISA PORTALUPPI – Sindaco effettivo
- Dott. Roberto ROLANDI – Sindaco effettivo

visto,

- lo statuto sociale di ASM ISA s.p.a.;
- il regolamento di controllo analogo congiunto;
- il codice etico;
- il d.lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) (nel seguito, TUEL);
- il dettato del d.lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*) (nel seguito, Testo unico ambientale, TUA);
- il dettato del d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) (nel seguito, codice dei contratti pubblici);
- il codice civile;
- gli artt. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) e 3 (*Motivazione del provvedimento*), l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- l'art. 97 Costituzione;

noto,

- che l'art. 2441 (*Diritto di opzione*), codice civile, prevede che: «1] *Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato o nel sistema*

multilaterale di negoziazione dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno due sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali. Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale. Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343 ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare. Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate»;

- che di detto articolo 2441, questo verbale si concentra sul coinvolgimento di questo organo come da c. 6;
- che ASM ISA s.p.a. è, ai fini del diritto speciale, una società *in house* come da art. 2 (Definizioni), c. 1, lett. o), TUSPP, in coerenza con l'art. 12 (Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico), della direttiva 2014/24/UE (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE) del Parlamento e del Consiglio del 26/2/2014, settore ordinari;

- che detta società è, ai fini del diritto ordinario, una società di diritto privato come da Libro V, Titolo V, Capo V, codice civile;
- che in detta società non sussistono categorie di azioni o azioni correlate o patti parasociali o di sindacato o ex art. 30 (Convenzioni), d. lgs. 267/2000;
- che non trattasi di società con azioni, o strumenti finanziari, quotate nei mercati regolamentari;
- che trattasi di società del gruppo ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., la quale esercita su detta controllata (art. 2359 codice civile) l'attività di direzione e coordinamento (artt. 2497 e ss., codice civile);
- che detta società è attiva nel monosettore rifiuti solidi urbani (nel seguito, RSU) di cui al d. lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e alla l.r. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
- che l'organo amministrativo di questa società ha approntato la relazione sulla duale rinuncia al diritto di opzione da parte dei soci e sul sovrapprezzo riferito all'emissione delle nuove azioni a favore del Comune di Pieve del Cairo;
- che tale relazione riporta l'*excursus* storico dell'attività che il vigente diritto speciale ha posto a carico di detto ente locale per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale nell'(esistente) ASM ISA s.p.a.;
- che tale relazione riporta l'*excursus* storico dell'attività che la ASM ISA s.p.a. ha posto in essere per l'ingresso nel capitale di detto ente locale, finalizzato all'affidamento del servizio di interesse economico generale (nel seguito, SIEG) di RSU e relativa piattaforma ecologica di proprietà di detto comune;
- che i costi di diretta imputazione conseguenti all'affidamento del servizio da parte del Comune di Pieve del Cairo ad ASM ISA S.p.A., sono completamente coperti dal valore del contratto di servizio; pertanto non c'è alcun aggravio di costi.

constatato,

- che la compagine societaria ante ingresso del capitale di detta Amministrazione pubblica, risulta essere:

<i>Socio</i>	<i>Numero azioni</i>	<i>capitale sociale euro</i>	<i>%</i>
<i>Società in house capogruppo</i>			
ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.	2.047.400	2.047.400,00	95,228
<i>Comune:</i>			
Borgo San Siro	4.400	4.400,00	0,205
Cassolnovo	26.000	26.000,00	1,209
Gallivola	800	800,00	0,037
Garlasco	45.000	45.000,00	2,092
Gravellona Lomellina	9.800	9.800,00	0,456
Tromello	16.600	16.600,00	0,772
Totale	2.150.000	2.150.000,00	100,000

- che la compagine societaria post ingresso nel capitale di detta Amministrazione pubblica risulterebbe (come nel seguito meglio specificato) essere:

<i>Socio</i>	<i>N° azioni</i>	<i>Capitale sociale (euro)</i>	<i>%</i>
<i>Società in house capogruppo</i>			
ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.	2.047.400	2.047.400,00	95,183
<i>Comune:</i>			
Borgo San Siro	4.400	4.400,00	0,205
Cassolnovo	26.000	26.000,00	1,209
Gallivola	800	800,00	0,037
Garlasco	45.000	45.000,00	2,092
Gravellona Lomellina	9.800	9.800,00	0,456
Tromello	16.600	16.600,00	0,772
Pieve del Cairo	1.000	1.000,00	0,046
Totale	2.151.000	2.151.000,00	100,000

- che trattasi di azioni ordinarie acquistate con fondi liquidi, con diritto di voto del valore unitario nominale di euro 1,00;
- che da tali prospetti sinottici, l'ingresso nel capitale del Comune di Pieve del Cairo non corrisponderebbe ad una riduzione dell'incidenza delle partecipazioni sul capitale sociale totale dei Comuni soci, essendo tale riduzione imputata esclusivamente al socio di maggioranza ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., quale società capogruppo *in house*;
- che viene quindi proposta la rinuncia al diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, cc. 5 e 6, codice civile sulle azioni da emettersi a favore del Comune di Pieve del Cairo;
- che viene quindi proposta la rinuncia al sovrapprezzo sulle azioni da emettersi come da precedente alinea;
- che detto art. 2441, c. 5, codice civile, prevede che l'Assemblea dei soci approvi detta rinuncia al diritto di opzione da parte di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale;
- che detto art. 2441, c. 6, codice civile, rende possibile la rinuncia al sovrapprezzo se approvata dalla unanimità dei soci;

rilevato,

- che la relazione di cui trattasi ha nel concreto dimostrato le ragioni (causa) che rendono (nel caso di specie) sussistente l'interesse della società a rinunciare al diritto di opzione;
- che la relazione di cui trattasi ha dimostrato e motivato le ragioni che fanno propendere (nel caso di specie) alla rinuncia al sovrapprezzo azioni;
- che il denominatore comune alla dualità delle ragioni anzidette è da individuarsi: 1) nel *genus* di detta società, la quale non può che sviluppare la propria crescita se non per linee esterne tramite l'ingresso nel capitale di altri enti locali affidatari del servizio RSU a favore della collettività di riferimento; 2) nelle economie di scala e di scopo che tale ingresso comporta, così come è dimostrabile analizzando (così come è stato analizzato) i benefici incrementali;
- che la relazione in esame propone la rinuncia al sovrapprezzo tenendo altresì conto della: 1) modestissima misura di detta partecipazione (pari allo 0,046%) (euro 1.000/2.151.000 • 100); 2) nonché del rapporto tra il patrimonio netto ed il capitale sociale; 3) e quindi dell'ancillare eventuale riserva che ne deriverebbe; 4) dei benefici netti maggiori all'appostazione di tale riserva, per la durata del contratto di servizio specifico (15 anni) come da piano industriale (dopo la fase di *start up* e quindi riferendosi al 3° esercizio di piano);
- che nel contempo il valore del patrimonio netto è stato assunto pari a quello al 31/12/2021 per le oggettive ragioni argomentate in detta relazione acquisita in atti ed alla quale *tout court* si rinvia;

sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni

- che questo organo è deputato, ai sensi dell'art. 2441, c. 6, codice civile, ad esprimere un proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni di cui trattasi;
- nei termini in precedenza esposti sul punto, la relazione precisa che il multiplo tra il patrimonio netto (euro 4.985.010,00) ed il capitale sociale (euro 2.150.000,00) è pari a 2,3186/1;
- che il Comune di Pieve del Cairo ha posto a disposizione e versato un importo di euro 1.000, il quale, se separato tra capitale sociale e sovrapprezzo, sarebbe pari ad euro $(1.000/2,3186 =) 431$ di capitale sociale e ad euro $(1.000 - 431 =) 569$ di sovrapprezzo, con una incidenza sul capitale sociale (post ingresso di detto Comune) dello 0,020% (euro $431/2.150.431 \cdot 100$);
- che si condivide – per quanto di competenza – il parere di cui alla citata relazione (cfr. *in primis* la Sezione IV, § 8) del Consiglio di amministrazione sulla misura del tutto ancillare di tale partecipazione, tale da non generare, di sé per sé, una sofferenza in capo ai soci per la rinuncia di un sovrapprezzo di euro 569 su di un capitale sociale storico di euro 2.150,000;
- che, come già si diceva, i benefici netti risultano invece ben maggiori di tale claudicazione delle riserve di patrimonio netto, a fronte di un incremento (dopo la fase di *start up* anzidetta) di 280.000 euro del valore della produzione (pari, nei 15 anni dell'affidamento, a + euro 4.200.000), così risultando dalla citata relazione la quale sul punto, alla Sezione IV, §8, precisa che: «*In tal senso, il piano industriale addizionalmente specificatamente prodotto per tale ipotesi di affidamento del servizio RSU da parte del Comune di Pieve del Cairo, prevede (dopo la fase di start up e quindi a partire dal 3° esercizio dall'affidamento del servizio RSU) ricavi nell'anno per euro 192.000, un valore della produzione di euro 280.000 (+ 2,33% sul 2021), un Ebitda (o risultato operativo lordo) di euro 69.000 (+ 9,4% sul 2021), un Ebit (o risultato operativo netto) di euro 63.000 (+ 16,7% sul 2021), un risultato netto di euro 18.000 (+ 6,7% sul 2021), un cash flow stretto o autofinanziamento stretto (ammortamenti e svalutazioni e risultato di esercizio) di euro 24.000 (+ 3,8% sul 2021), ed un valore aggiunto lordo di 41.000 euro (14,6% del valore della produzione).*

Atteso che detto incremento del valore della produzione per la durata dell'affidamento di cui trattasi è pari a + euro 4.200.000.

Detto Comune, a fronte di una popolazione (2019) di n. 1816 abitanti residenti, genererebbe un apporto di autofinanziamento stretto annuo di euro 24.000, pari, per il periodo della durata del contratto di servizio di anni 15, ad euro 360.000. Quanto sopra avviene a fronte delle economie di scala apportate da detto ente locale, pari al ribaltamento (rectius: assorbimento) di 39.000 euro di costi fissi generali annui, pari, nella durata del contratto di servizio, ad euro 585.000. [...]

La relativa superficie dei 6 Comuni soci di ASM ISA s.p.a., in kmq., è pari a 217,35; gli abitanti residenti sono pari a n. 82.113 (fonte: ISTAT, 2021/2020).

Da tali indicatori geoanagrafici si rileva – a seguito dell'ingresso nel capitale del Comune di Pieve del Cairo – un aumento degli abitanti residenti del + 2,2%, un aumento della superficie servita del + 11,7% (a fronte di una qui ipotizzata incidenza del capitale sociale orfano del sovrapprezzo dello 0,046%).

Correlando ora i valori di piano industriale incrementale riferito da ASM ISA s.p.a. al Comune di Pieve del Cairo, dopo la fase di start up qui prevista al 3° esercizio, l'incremento del valore della produzione è (sarebbe) del + 2,3%, l'incremento (grazie alle economie di scala e di scopo) dell'Ebit del + 16,7%; l'incremento del risultato di esercizio del + 6,7%; l'incremento del cash flow stretto (ammortamento con svalutazioni e risultato netto) del + 3,8%, ... a fronte di un aumento di capitale sociale senza sovrapprezzo, dello (così come già si diceva) 0,046%.

Tali performance sono tali da fare ritenere a questo organo amministrativo (e per quanto di competenza) del tutto recessivo l'interesse al sovrapprezzo rispetto ai benefici netti correlabili all'ingresso nella compagine societaria del Comune di Pieve del Cairo».

preso atto,

- che la relazione di cui trattasi risulta datata il 17.10.2022;
- che con delibera dell'organo amministrativo n. 10 del CdA n. 4 del 17.10.2022 è stata approvata detta relazione;
- che la relazione e delibera anzidetta sono state depositate il 18.10.2022 presso l'Ufficio di Segreteria di ASM ISA s.p.a.;
- che decoreranno dalla data di cui alla precedente alinea i 30 giorni previsti dall'art. 2441, c. 6, codice civile prima della deliberazione assembleare;
- che detta relazione e delibera è stata comunicata a questo organo il 17.10.2022;
- che la data della relativa Assemblea sarà convocata nel rispetto dei termini anzidetti
- che, di conseguenza, ai sensi dell'art. 2441, c. 6, codice civile, questo organo ha provveduto, entro i 15 giorni a esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni;
- che questo parere deve risultare depositato presso questa società (Ufficio di Segreteria) per i 15 giorni anteriori alla data fissata per l'Assemblea e finchè questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione;

ritenuto,

- di aver adeguatamente motivato i presupposti di fatto e di diritto alla base del presente verbale, è esposto;

Il Collegio Sindacale esprime il seguente

PARERE

- 1) di ritenere quanto riportato nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente parere rilasciato, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 2441, c. 6, codice civile;
- 2) di ritenere condivisibile la congruità del prezzo di emissione delle azioni da emettersi alla pari a favore del Comune di Pieve del Cairo, pari ad euro n. 1,00 per n. 1.000 azioni, per un capitale sociale di euro 1.000,00, condividendo il parere di cui alla sopracitata relazione prodotta e deliberata dall'organo amministrativo.

La riunione viene tolta alle ore 16,50 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL COLLEGIO SINDACALE



Presidente



Sindaco Effettivo



Sindaco Effettivo